

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 117/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1235/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione degli pneumatici in relazione all'aderenza sul bagnato, la misurazione della resistenza al rotolamento e la procedura di verifica ⁽¹⁾.

(2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 43 [regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato IV dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 1235**: Regolamento (UE) n. 1235/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011 (GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1235/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.